



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'udienza del 20/12/2021, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3822/2018 R.G.** promossa da:

**GIUSTINA ROMANDINO**, nata a Caserta, il 21/05/1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele MARRA, presso il quale elettivamente domicilia in via Dorso n. 16, Caserta, come da procura in atti,

*RICORRENTE*

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**, in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

*RESISTENTE*

**Oggetto: TFR al Fondo di garanzia**

**Conclusioni delle parti:** come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso introduttivo depositato in data 27 aprile 2018 l'odierna ricorrente, premesso *di* aver lavorato alle dipendenze della Cooperativa Terra di Lavoro a responsabilità limitata per il periodo dal 3.6.1992 e fino al 17.7.2015, con mansioni di impiegata, ha dedotto *che* la società veniva posta in liquidazione coatta amministrativa.

Ha altresì allegato *che* ha chiesto l'ammissione al passivo per gli importi non ancora percepiti alla risoluzione del rapporto di lavoro; *che* veniva ammessa (oltre agli altri importi

dovuti per differenti causali) per € 8.588,38 a titolo di trattamento di fine rapporto rimasto in azienda, con surroga della Fidelity Finanziaria SpA; *che* con certificazione del 6.7.2017 quest'ultima dichiarava *che* con riferimento al finanziamento in questione aveva ricevuto dalla compagnia assicurativa *Axa France Iard* l'importo di € 21.175,92 in data 11.1.2016, ad estinzione della pratica n. 278452 intestata alla ricorrente, evidenziando, pertanto, *di* essere l'unica legittimata attiva ad ottenere il pagamento del TFR.

Ha lamentato, su tali premesse, *di* aver ottenuto il rigetto della domanda per la liquidazione del TFR da parte dell'INPS e *di* aver presentato ricorso al Comitato Provinciale il 30 gennaio 2018, rimasto senza riscontro.

Pertanto, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione della predetta somma, oltre ad accessori di legge, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'INPS per resistere alle avverse prospettazioni con svariati argomenti.

In via preliminare ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale della richiesta attorea; l'improponibilità per omessa presentazione di domanda completa - non avendo allegato la ricorrente alla domanda amministrativa il necessario documento attestante l'importo a titolo di TFR ammesso al passivo (modello SR52) -, nonché l'improcedibilità, per omessa presentazione in via telematica del ricorso amministrativo.

Nel merito, ha contrastato la fondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.

Autorizzato il deposito di note, che tuttavia non sono state redatte da nessuna delle parti, la causa, istruita in via documentale, è stata decisa mediante dispositivo e contestuali motivazioni, di cui si dà lettura in pubblica udienza ex art. 429 c.p.c.

In via preliminare vanno analizzate le eccezioni di improponibilità ed improcedibilità che l'INPS ha sollevato, in quanto la loro fondatezza osta alla decidibilità nel merito della controversia.

Nella relazione amministrativa (cfr. doc. telem. alleg. fasc. Inps) si legge: *"In data 06.03.2017 la ricorrente presentava domanda di accesso al Fondo di Garanzia al fine di vedersi riconosciuto il pagamento della somma di € 8.588,38 a titolo di TFR a seguito di ammissione al passivo fallimentare della società "Soc. Coop. Vigilanza Terra di Lavoro".*

*In data 25/08/2017 l'Ufficio scrivente procedeva a richiedere i seguenti documenti:*

- 1) Modello SR52;*
- 2) Dichiarazione di mancata opposizione allo stato passivo;*
- 3) Modello SR131, in quanto dallo stato passivo risultava l'ammissione a titolo di TFR con surroga della finanziaria FIDITALIA.*

*In data 13.11.2017, con prot. INPS n. 406303, la ricorrente produceva dichiarazione della FIDITALIA con cui veniva certificata l'estinzione del finanziamento in seguito all'intervento della Compagnia assicurativa AXA FRANCE IARD, nonché copia della sentenza n. cronol. 4570/2016, con cui veniva ammessa per ulteriori € 3.025,00 a titolo di tredicesima mensilità.*

*La sede, verificato che la documentazione era ancora carente del Modello SR52, procedeva ad una nuova richiesta documenti, inviata in data 10.12.2017 a mezzo raccomandata, di cui si allega la ricevuta di ritorno. La ricorrente non ha mai fatto pervenire il Modello SR52 che, come previsto dalla circolare n. 74 del 2008 e successivamente ribadito dal messaggio Hermes n. 2084 del 11.05.2016, è uno dei documenti necessari da produrre per poter ottenere la liquidazione del TFR a seguito di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS.*

*In ultimo si sottolinea che in sede di ricorso giudiziario si fa riferimento alla presentazione in data 30.01.2018 di un ricorso al Comitato Provinciale INPS, di cui però non c'è traccia negli archivi informatici dell'Istituto; la presentazione dei ricorsi amministrativi, così come disposto dalla Circ. INPS n. 151 del 2013, dal 01.01.2014 è possibile solo attraverso i sistemi telematici dell'Istituto”.*

In caso di richiesta d'intervento al Fondo di Garanzia dell'INPS per il pagamento delle spettanze di fine rapporto, la documentazione da allegare alla relativa domanda da parte del richiedente è indicata dalla circolare n. 122 del 31/5/1993 p.4.1 e 4.2, nonché dalla circolare n. 74 del 15/07/2008, rientrando nei poteri regolamentari dell'Istituto determinare la documentazione da allegare alla domanda, indispensabile all'accoglimento della medesima (cfr. p. 3.3):

*“- Copia di un documento di identità personale, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto;*

*- Mod. TFR 3/bis (cod.SR 52) compilato in tutte le parti, timbrato e firmato dal Curatore fallimentare, che, essendo anche sostituto d'imposta, è tenuto alla sua compilazione (L.248/2006) ATT: dall'importo complessivo del TFR maturato, va scorporata ed indicata in apposita sezione del mod. TFR3/bis, la quota accantonata ai fondi di previdenza complementare (fondo di tesoreria compreso);*

*- Copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) con decreto di esecutività. La copia autentica deve avere il timbro di congiunzione del tribunale tra le pagine. Nel caso il creditore si sia insinuato tardivamente, la copia autentica del decreto di ammissione tardiva;*

*- Copia dell'istanza di ammissione allo stato passivo;*

*- Attestazione della Cancelleria del Tribunale di non opposizione e impugnazione (anche in caso di insinuazione tardiva) del credito, eventualmente sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale”.*

Orbene, la ricorrente non ha offerto prova documentale di aver correttamente presentato la domanda per accedere al beneficio chiesto.

Sul punto, giova rimarcare come «Al fine di ottenere dall'INPS il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro fallito, il lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione necessaria richiesta dall'Ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di provvedere

*d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione del dovuto» (cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., sent. del 12.07.1999 n. 7355).*

La domanda è, pertanto, improponibile, non essendo stata data la prova della effettiva presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della specifica prestazione oggetto del presente giudizio, malgrado la ricorrente sia stata anche invitata – in un'ottica di leale cooperazione tra la P.A. ed il cittadino contribuente – ad integrare la documentazione mancante. Né nel corso del giudizio ha mai preso posizione sulla questione, non tentando nemmeno genericamente una difesa del proprio operato, eventualmente adducendo un incolpevole impedimento.

Questo giudice, ancora una volta, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza della Corte d'Appello n. 3438/2018, che esprime un principio di ordine generale e di cui vengono dappresso riportate le motivazioni: *“Secondo l'art. 38 Costituzione, la sede naturale di attuazione del diritto dei cittadini alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è la sede amministrativa e non quella giudiziaria.*

*L'Amministrazione attraverso gli enti strumentali dello Stato esercita la funzione di garanzia primaria dei diritti sociali, ed è legittimata dall'art. 38 Cost. all'accertamento dei diritti da essi garantiti, mentre la giurisdizione opera in seconda battuta come funzione di garanzia secondaria. Da tale norma fondamentale (art. 38, 4° comma Cost.) deriva l'affermazione che la domanda giudiziale deve essere sempre preceduta dalla domanda amministrativa. Dall'art. 38, 4° comma Cost. deriva, in definitiva, il principio della improponibilità della domanda giudiziale se non preceduta da domanda amministrativa; principio di cui si fa continuamente utilizzazione in tutta la materia del processo previdenziale ed assistenziale.*

*Il principio di improponibilità della domanda giudiziale è stato affermato più volte e discende, appunto, dal rilievo semplice ma di fondamentale importanza che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono erogate da enti pubblici strumentali dello Stato (a norma dell'art. 38 Cost., 4° comma) sicché vi è una carenza temporanea di giurisdizione in caso di mancanza della domanda all'ente competente a riconoscere la prestazione.*

*Sul piano legislativo è l'art. 7 della legge 533/1973, la legge di riforma del processo del lavoro che prevede la formazione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta dell'Istituto nei 120 giorni dalla presentazione della domanda. La norma così prevede: in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto la tesi della improponibilità rilevabile in ogni stato e grado di ufficio a tutela dell'interesse pubblico” (cfr. Cass. 16592/2014, Cass. 30.1.2014 n. 2063, Cass. n.11756/2004, ove si afferma la irrilevanza della non contestazione dell'INPS essendo la improponibilità rilevabile di ufficio; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092; Cass. n. 26146/2010, Cass. sez. lav., 6 ottobre 2009, n. 21330).*

Come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, pure dopo l'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), la preventiva proposizione della

domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo, un presupposto dell'azione giudiziaria, la mancanza del quale determina l'improponibilità di tale azione (e della relativa domanda); senza che in contrario, d'altronde, possano trarsi argomenti dall'art. 8 della citata legge (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) o dall'art. 443 c.p.c., che con disposizione insuscettibile d'interpretazione estensiva e adoperando (con riguardo alla fase amministrativa) il termine "*ricorso*" nella sua accezione propria e non coincidente con quella del termine di "*domanda*" sancisce (con previsione con la quale è in sintonia la norma dell'art. 148 disp. att. c.p.c.) la semplice improcedibilità anziché l'improponibilità della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo (iniziato con la proposizione della domanda in sede amministrativa e proseguito, dopo il mancato accoglimento di questa, con la presentazione del ricorso nella stessa sede).

Quindi, mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale - che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., è prevista solo ed esclusivamente per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti (termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni) - presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'Ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo (*ex plurimis* Cass. 5149/2004, 12661/1995).

Inoltre ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria, non è sufficiente la presentazione in sede amministrativa di una qualsiasi domanda amministrativa avente ad oggetto una prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile, con quella poi richiesta in sede giudiziaria essendo, viceversa necessario che in sede amministrativa sia richiesta la medesima prestazione oggetto del successivo giudizio (*cfr.* Cass. 6941/2005, 4463/2000).

Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato improponibile, per assenza della domanda amministrativa. Difatti, l'aver presentato una domanda completamente sguarnita della documentazione necessaria per accedere al beneficio e, dunque, mancante dei requisiti minimi costitutivi, equivale all'omissione totale della stessa.

Tali i motivi della decisione, sono assorbite le ulteriori eccezioni e istanze, in applicazione del criterio della "ragione più liquida".

Il tenore della pronuncia in rito giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.

**P. Q. M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, così definitivamente provvede:

- 1) dichiara improponibile il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 dicembre 2021.

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott.ssa *Federica Ronsini*